

**DELIBERAZIONE 27 SETTEMBRE 2024**  
**384/2024/R/COM**

**AGGIORNAMENTO, DAL 1 OTTOBRE 2024, DELLE COMPONENTI TARIFFARIE DESTINATE ALLA COPERTURA DEGLI ONERI GENERALI E DI ULTERIORI COMPONENTI DEL SETTORE ELETTRICO E DEL SETTORE GAS. DISPOSIZIONI IN MERITO AL TIVG E ALLE COMPONENTI RTTG**

## **L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Nella 1309<sup>a</sup> *bis* riunione del 27 settembre 2024

### **VISTI:**

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione);
- la direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE;
- la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 17 aprile 2003, n. 83 di conversione, con modifiche, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25;
- la legge 20 novembre 2017, n. 167;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 29 dicembre 2022, 735/2022/R/com (di seguito: deliberazione 735/2022/R/com);
- la Parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas relativa alla Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (RTDG 2020-2025), approvato con la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2022, 737/2022/R/gas (di seguito: RTDG);
- la "Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il sesto periodo di regolazione 2024-2027 (6PRT) (RTTG 2024-2027), approvato con deliberazione 4 aprile 2023, 139/2023/R/gas (di seguito: RTTG);

- il “Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, approvato con la deliberazione dell’Autorità 14 marzo 2023, 100/2023/R/com” (di seguito: TIVG);
- il “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita di energia elettrica di ultima istanza” approvato con la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 362/2023/R/eel;
- il “Testo Integrato delle Disposizioni per le Prestazioni Patrimoniali Imposte e i Regimi Tariffari Speciali – Settore elettrico (TIPPI)”, approvato con la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2023, 618/2023/R/com e successive modifiche e integrazioni (di seguito: TIPPI);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2023, 633/2023/R/com (di seguito: deliberazione 633/2023/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 20 febbraio 2024, 45/2024/R/com (di seguito: deliberazione 45/2024/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 28 marzo 2024, 113/2024/R/com (di seguito: deliberazione 113/2024/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 9 aprile 2024, 132/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 132/2024/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 14 maggio 2024, 182/2024/R/gas (di seguito: deliberazione 182/2024/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 23 luglio 2024, 306/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 306/2024/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2024, 343/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 343/2024/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 17 settembre 2024, 364/2024/R/gas (di seguito: deliberazione 364/2024/R/gas);
- la comunicazione della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) prot. 38025 del 12 settembre 2024 (prot. Autorità 64818 del 12 settembre 2024);
- la comunicazione del Gestore dei servizi energetici S.p.A. (di seguito: GSE) prot. GSE/P20240045358 del 25 settembre 2024 (prot. Autorità 67484 del 25 settembre 2024) (di seguito: comunicazione 25 settembre).

**CONSIDERATO CHE:**

- con la comunicazione congiunta 25 settembre 2024, la Cassa e il GSE hanno aggiornato le previsioni, in relazione tanto agli oneri di competenza dei diversi conti di gestione, quanto all’andamento delle disponibilità finanziarie dei conti medesimi fino al 31 dicembre 2025;
- l’andamento prospettico delle giacenze dei conti di gestione presso la Cassa nel corso degli ultimi mesi del 2024 e nel 2025 risulta positivo, presentando, tuttavia, profili di criticità per il settore gas in relazione alle partite economiche relative al servizio di stoccaggio di ultima istanza, come più volte evidenziato in sede dei precedenti aggiornamenti tariffari;

- sussistono, inoltre, numerose incertezze in merito agli oneri in capo a diversi conti tra cui:
  - gli oneri in capo al conto di cui al comma 10.1, lettera b), del TIPPI (di seguito: conto *A<sub>SOS</sub>*) in relazione alla remunerazione, negli anni 2024 e 2025, degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da biocombustibili (*cf*r deliberazioni 132/2024/R/eel e 306/2024/R/eel);
  - gli oneri in capo *A<sub>SOS</sub>*, in relazione alle agevolazioni delle imprese a forte consumo di energia, negli anni 2024 e 2025, per l'entrata di numerose nuove aziende alla sessione suppletiva dell'anno 2024 (*cf*r deliberazione 343/2024/R/eel);
  - gli oneri relativi al meccanismo dei certificati bianchi, in capo al conto di cui al comma 10.1, lettera h), del TIPPI e al conto di cui al comma 74.1, lettera a), della RTDG, in relazione agli obiettivi di risparmio energetico dall'anno 2025, non ancora stabiliti dal Governo;
  - gli oneri in relazione ai *bonus* sociali per l'anno 2025 in capo al conto di cui al comma 10.1, lettera o), del TIPPI e al conto di cui al comma 74.1, lettera d), della RTDG;
  - gli oneri in capo al conto di cui al comma 10.1, lettera f), del TIPPI e al conto di cui al comma 74.1, lettera c), della RTDG in relazione agli acconti e ai conguagli di perequazione degli anni 2024 e 2025.

**CONSIDERATO CHE:**

**IN RELAZIONE AL SETTORE GAS**

- il comma 4.1 della deliberazione 113/2024/R/com ha previsto che, a decorrere dal 1 ottobre 2024, il valore della componente GST è fissato pari a 0,3320 centesimi di euro/smc;
- il punto 3 della deliberazione 182/2024/R/gas ha previsto di aggiornare, per il periodo 1 ottobre 2024 – 31 marzo 2025, il valore della componente *CRV<sup>OS</sup>* di cui al comma 41.1, lettera f), della RTTG, ad un valore pari a 0,0364 euro/Smc;
- il punto 4 della deliberazione 182/2024/R/gas ha previsto che, per tutti i punti di riconsegna connessi a impianti termoelettrici alimentati da gas naturale, la componente *CRV<sup>OS</sup>* trovi iniziale applicazione integrale, salvo successiva restituzione, operata dal GSE, della parte di tale componente funzionale alla copertura dei costi del servizio di riempimento degli stoccaggi di ultima istanza;
- il punto 5 della deliberazione 182/2024/R/gas ha previsto che, per il periodo 1 ottobre 2024 – 31 marzo 2025, il GSE restituisca ai produttori termoelettrici, in relazione ai prelievi di gas naturale effettuati per la produzione di energia elettrica immessa in rete, la quota, pari a 0,0226 euro/Smc, della componente *CRV<sup>OS</sup>* funzionale alla copertura dei costi del servizio di riempimento di ultima istanza, secondo modalità da definire con successivo provvedimento;
- con la deliberazione 364/2024/R/gas, l'Autorità ha disciplinato le disposizioni operative in materia di restituzione ai produttori termoelettrici della quota della

- componente  $CRV^{OS}$  funzionale alla copertura dei costi del servizio di riempimento di ultima istanza;
- il comma 1.1 della deliberazione 364/2024/R/gas ha definito l'elemento  $OS_{STUI}$  come la parte della componente tariffaria  $CRV^{OS}$  a copertura degli oneri derivanti dal servizio di riempimento degli stoccaggi di ultima istanza;
  - il comma 4.2 della deliberazione 364/2024/R/gas prevede che, in sede di aggiornamento periodico della componente tariffaria  $CRV^{OS}$ , sia data separata evidenza all'elemento  $OS_{STUI}$ .

**CONSIDERATO CHE:**

IN RELAZIONE AL SETTORE GAS

- il TIVG definisce, tra l'altro, le condizioni economiche del servizio di tutela della vulnerabilità del gas naturale destinato, a decorrere dall'1 gennaio 2024, ai clienti domestici identificati come vulnerabili ai sensi della deliberazione 102/2023/R/com, nonché la disciplina dei servizi di ultima istanza;
- l'articolo 9, del TIVG prevede, in particolare:
  - al comma 9.1, che la componente  $QT_t$  relativa al servizio di trasporto, a copertura dei costi di trasporto del gas dal PSV al punto di riconsegna della rete di trasporto (di seguito: componente  $QT_t$ ), sia pari al valore di cui alla Tabella 3 inclusa nel medesimo provvedimento;
  - al comma 9.2, che la componente  $QT_t$  sia calcolata, nel trimestre t-esimo, come somma degli elementi  $QT_{trasp}$ , a copertura dei costi tariffari del servizio di trasporto e del servizio di misura, e  $QT_{add}$ , a copertura delle componenti aggiuntive della tariffa di trasporto  $CRV^{FG}$ ,  $CRV^I$ ,  $CRV^{OS}$ ,  $CRV^{BL}$ ,  $CRV^{ST}$  e  $CRV^{CS}$ .

**RITENUTO NECESSARIO:**

IN RELAZIONE AL SETTORE ELETTRICO

- confermare tutti i valori delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e delle ulteriori componenti del settore elettrico.

**RITENUTO NECESSARIO:**

IN RELAZIONE AL SETTORE GAS

- dare seguito al comma 4.1 della deliberazione 113/2024/R/com, che ha previsto che, a decorrere dal 1 ottobre 2024, il valore della componente GST sia pari a 0,3320 centesimi di euro/smc;
- aggiornare conseguentemente la componente tariffaria GS;
- dare seguito al punto 3 della deliberazione 182/2024/R/gas, che ha previsto che, a decorrere dal 1 ottobre 2024, il valore del corrispettivo  $CRV^{OS}$  sia pari a 3,6400 centesimi di euro/smc;

- dare separata evidenza dell'elemento  $OS_{STUI}$ , ai sensi di quanto prevede il comma 4.2 della deliberazione 364/2024/R/gas, pari a 2,2600 centesimi di euro/smc, come quantificato al punto 5 della medesima deliberazione 182/2024/R/gas;
- con riferimento alla componente  $QT_i$ , di cui all'articolo 9, del TIVG, pubblicare tale valore comprensivo delle componenti  $CRV^{FG}$ ,  $CRV^I$ ,  $CRV^{OS}$ ,  $CRV^{BL}$ ,  $CRV^{ST}$  e  $CRV^{CS}$ , aggiornando la Tabella 3 del TIVG;
- confermare per il IV trimestre 2024 tutti gli altri valori delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e delle ulteriori componenti del settore gas

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

#### *Componenti tariffarie relative al settore elettrico*

- 1.1 I valori della componente tariffaria  $A_{SOS}$  in vigore a decorrere dal 1 aprile 2024, per le utenze che non sono nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica, di cui alla Tabella 1 allegata alla deliberazione 113/2024/R/com, sono confermati.
- 1.2 I valori della componente tariffaria  $A_{SOS}$  in vigore a decorrere dal 1 aprile 2024, per le utenze che sono nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica, di cui alle Tabelle 2, 3, 4 e 5 allegate alla deliberazione 113/2024/R/com, sono confermati.
- 1.3 I valori della componente tariffaria  $A_{RIM}$  in vigore a decorrere dal 1 aprile 2024, di cui alla Tabella 6 allegata alla deliberazione 113/2024/R/com, sono confermati.
- 1.4 I valori delle componenti tariffarie UC3 e UC6 in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2024, di cui alla Tabella 7 allegata alla deliberazione 633/2023/R/com, come modificata dalla deliberazione 45/2024/R/com, sono confermati.
- 1.5 I valori delle componenti tariffarie  $A_{SOS}$ ,  $A_{RIM}$ , UC3 e UC6 in vigore a decorrere dal 1 aprile 2024, per il soggetto di cui al comma 36.1 del TIPPI, di cui alla Tabella 7 allegata alla deliberazione 113/2024/R/com, sono confermati.
- 1.6 Le percentuali di ripartizione della componente  $A_{RIM}$  di cui al comma 3.7 del TIPPI in vigore a decorrere dal 1 aprile 2024, di cui al comma 1.6 della deliberazione 113/2024/R/com, sono confermate.
- 1.7 Il 100% della componente  $A_{SOS}$  è da destinare al Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui al comma 10.1, lettera b), del TIPPI.

## **Articolo 2**

### *Componenti tariffarie relative al settore gas*

- 2.1 I valori delle componenti tariffarie GS, RS e UG1, in vigore a decorrere dal 1 ottobre 2024, sono fissati come indicato nella Tabella 1, allegata al presente provvedimento.
- 2.2 I valori della componente tariffaria *UG3*, in vigore a decorrere dal 1 aprile 2024, di cui alla Tabella 8 allegata alla deliberazione 113/2024/R/com, sono confermati.
- 2.3 I valori della componente tariffaria RE, in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2024, di cui alla Tabella 11 allegata alla deliberazione 633/2023/R/com, come modificata dalla deliberazione 45/2024/R/com, sono confermati.
- 2.4 I valori della componente tariffaria GST, in vigore a decorrere dal 1 ottobre 2024, sono fissati come indicato nella Tabella 2, allegata al presente provvedimento.
- 2.5 I valori della componente tariffaria *UG3<sub>T</sub>*, in vigore a decorrere dal 1 aprile 2024, di cui alla Tabella 9 allegata alla deliberazione 113/2024/R/com, sono confermati.
- 2.6 I valori della componente tariffaria RET, in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2024, di cui alla Tabella 14 allegata alla deliberazione 633/2023/R/com, come modificata dalla deliberazione 45/2024/R/com, sono confermati.
- 2.7 Il valore della componente *CRV<sup>FG</sup>*, di cui al comma 3.5 della deliberazione 735/2022/R/com, è confermato.
- 2.8 Il valore della componente *CRV<sup>I</sup>*, di cui al comma 2.8 della deliberazione 113/2024/R/com, è confermato fino al 31 dicembre 2024.
- 2.9 Il valore della componente *CRV<sup>OS</sup>*, in vigore a decorrere dal 1 ottobre 2024 al 31 marzo 2025, è pari a 3,6400 centesimi di euro/smc, di cui 2,2600 centesimi di euro/smc relativi all'elemento *OS<sub>STUI</sub>*, come determinati ai punti 3 e 5 della deliberazione 182/2024/R/gas.
- 2.10 Il valore della componente *CRV<sup>BL</sup>*, di cui al comma 2.10 della deliberazione 633/2023/R/com, è confermato fino al 31 dicembre 2024.
- 2.11 Il valore della componente *CRV<sup>ST</sup>*, di cui al comma 2.11 della deliberazione 113/2024/R/com, è confermato fino al 31 dicembre 2024.
- 2.12 Il valore della componente *CRV<sup>CS</sup>*, di cui al comma 2.12 della deliberazione 113/2024/R/com, è confermato fino al 31 marzo 2025.

## **Articolo 3**

### *Determinazione della componente QTt e modifiche al TIVG*

- 3.1 Con decorrenza 1 ottobre 2024, la Tabella 3 del TIVG è sostituita con la seguente tabella.

**Tabella n. 3 Componente  $QT_t$  di cui all'articolo 9**

<b>Periodo di applicazione</b>	<b>euro/GJ</b>
<i>Dal 1° gennaio 2024</i>	3,348017
<i>Dal 1° aprile 2024</i>	2,847834
<i>Dal 1° ottobre 2024</i>	3,803215

#### **Articolo 4**

##### *Disposizioni finali*

- 4.1 Il presente provvedimento e il TIVG, come modificato dalla presente deliberazione, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it) ed entrano in vigore dal 1 ottobre 2024.

27 settembre 2024

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*